Titolo

DICHIARAZIONI LESIVE - DIRITTO DI CRITICA – CANONI DELLA CONTINENZA E CORRETTEZZA FORMALE SOSTANZIALE DELL'ESPOSIZIONE DEI FATTI – RISPETTO – NECESSITÀ

Descrizione

Ai sensi dell'art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 81/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 23, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0081 CFA del 15 marzo 2023 (Procura Federale Interregionale/Alessio Russo - A.S.D. CSF Carmagnola)